

TUTTE LE NOVITÀ LEGISLATIVE VIGENTI IN TEMA DI RADIO DIGITALE

Tutti gli apparecchi di ricezione radio, senza distinzione di gamma e di prezzo, a decorrere dal 1° giugno 2019 (quanto al sell-in) e a decorrere dal 1° gennaio 2020 (quanto al sell-out), dovranno consentire la ricezione della radio digitale, senza peraltro che sia prevista alcuna cessazione delle trasmissioni della radio analogica.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

La legge di bilancio 2018 e la radio digitale

La legge 27.12.2017 (legge di bilancio 2018) prevede quanto segue: "Parte I - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici (...) 1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale."

Si tratta di una disposizione che pone numerosi dubbi di legittimità e, per come redatta, non poche perplessità interpretative.

A quali apparecchi radio si riferisce la nuova normativa?

Anzitutto va detto che, come chiarito dal MISE ad ANDEC a seguito di corrispondenza e incontri intervenuti nel mese di marzo scorso, si intende per "apparecchio radio" qualsiasi apparecchio "... atto a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un ricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione) decodificatore e trasduttori audio ... per i servizi radiofonici" (ricordo che i "trasduttori audio" sono, molto banalmente, le casse acustiche). Nella corrispondenza intercorsa con Andec, il MISE aggiunge anche che "... per quanto sopra, risulta che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione sonora e non include altre forme di distribuzione del segnale audio (p. es. Web Radio, IPTV)" e, attraverso il richiamo ad una circolare del 22.02.2012 (prot. 12991), indica, come esempio puramen-

te orientativo, alcuni apparecchi: "ricevitori radio portatili; ricevitori radio per mezzi mobili; ... lettore mp3 con radio FM integrata ...". A tali tipologie di prodotti vanno ricondotti tutti gli apparecchi multifunzione che integrano una funzione radio accessoria quali radiosvegli, telefoni cellulari, radio da camera, radioline "da stadio", lettori CD portatili

Stando pertanto alla definizione di "apparecchio radio" inteso come apparecchio munito tra l'altro di trasduttore, gli apparecchi car radio after market non sarebbero compresi tra quelli a cui si applica la normativa in esame, poiché privi di per sé di "trasduttori" (il condizionale è d'obbligo, in quanto la legge è poco chiara: Andec ha chiesto al MISE un chiarimento in proposito); invece, gli apparecchi radio di serie incorporati nelle auto vi rientrano sicuramente, per la ragione opposta, con la conseguenza che i concessionari d'auto, a far data dal 1° gennaio 2020, dovranno astenersi dal vendere auto con radio di serie prive di interfaccia digitale.





Quali le conseguenze economiche?

Come fatto presente da Andec nella corrispondenza intercorsa col Mise, la normativa in esame è destinata a determinare un' oggettiva situazione di diversificazione dei mercati in ambito UE tra quelli che impongono l'integrazione del sintonizzatore digitale e quelli che non lo fanno e determinerà fatalmente, per ragioni di prezzo e di funzionalità degli apparecchi, uno spostamento dei consumi dei prodotti di fascia bassa e medio-bassa verso concorrenti esteri, principalmente attraverso il canale Internet; concorrenti che continueranno a porre in vendita apparecchi analogici perfettamente funzionanti in Italia.

In particolare, la nuova norma sulla radio digitale impone la diversificazione della produzione destinata al mercato italiano e determina un inevitabile sensibile innalzamento dei prezzi di vendita praticati in Italia a causa dell'obbligo di integrare una tecnologia più evoluta e costosa, ma al tempo stesso non ancora necessaria per il consumatore.

Infatti, ad oggi, la copertura con adeguata potenza dei segnali della radio digitale sul territorio italiano è

limitata solo alle principali direttrici autostradali e risulta invece inadeguata alla ricezione negli edifici anche nelle aree coperte. L'impatto sui prezzi (e quindi sul consumatore italiano) inciderà pertanto in modo sensibile sui prodotti di fascia bassa e medio-bassa e riguarderà primariamente le categorie più deboli di consumatori i quali, di contro, non potranno trarre alcun vantaggio dalla nuova tecnologia.

Cosa avviene negli altri paesi UE?

In vari paesi europei sussistono o sono in via di adozione encomiabili normative nazionali volte a favorire l'adozione e diffusione della radio digitale ma con differenze sostanziali rispetto alla legislazione italiana, tali da prevenire "ab origine" la più parte degli effetti economici pregiudizievoli sopra illustrati: la Repubblica Federale Tedesca, ad esempio, nel maggio 2017 ha notificato alla Commissione una bozza di legge che prevede la necessità per gli apparecchi radio di possedere un' interfaccia di ricezione della radio digitale; tuttavia tale requisito è richiesto (a) per i soli apparecchi di ricezione radio, (b) che posseggono la funzione RDS (quindi i soli apparecchi di alta gamma):

<https://bit.ly/2FGI72e>

Anche in Francia, d'altra parte, è in vigore sin dall'anno 2007 una legge che prevede l'adozione di interfaccia per la ricezione della radio digitale, ma (a) con esclusivo riferimento agli apparecchi di ricezione radio (con esclusione iniziale del car audio) e, (b) in via scalare, solo al raggiungimento di determinate soglie progressive, diluite nel tempo, di diffusione della trasmissione in radio digitale tra la popolazione francese:

<https://bit.ly/2rmHh1V>

È lecita una normativa che rende obiettivamente più difficile il commercio intra UE?

Con riferimento alle prevedibili conseguenze economiche sopra indicate, è ragionevole porsi l'interrogativo circa la legittimità della normativa in esame alla stregua della legislazione antitrust.

In effetti, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) stabilisce che l'Unione, al fine di realizzare e fare funzionare il proprio mercato interno deve mantenere " ... uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le

disposizioni dei trattati” (art. 26, n. 2). In coerenza con tale regola “I dazi doganali all’ importazione o all’ esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati ... “(art. 30 TFUE); inoltre “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’ importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente” (art. 34 TFUE) , nonché “... le restrizioni quantitative all’ esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente” (Art. 35 TFUE).

L’ art. 36 stabilisce tuttavia un’eccezione: sono infatti ammesse restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di “...moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri”.

A questo punto, è necessario spiegare cosa sia una “restrizione quantitativa” e cosa sia una “misura di effetto equivalente”:

(a) per **RESTRIZIONE QUANTITATIVA** si intende una quota, ossia una massima quantità di prodotti che può essere annualmente importata da un paese straniero.

(b) Per **MISURA EQUIVALENTE** si intende ogni altra misura che, anche se formalmente non mirata a limitare o intralciare le importazioni da altri Paesi UE, ha di fatto lo stesso effetto. Ad esempio, un regolamento ministeriale che subordini la commercializzazione in Italia di un prodotto al rispetto di requisiti costruttivi che non siano mirati alla protezione del consumatore, dell’ambiente, o agli altri requisiti di cui all’art. 36 di cui



sopra, violerebbe il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e potrebbe essere dichiarato nullo, in quanto renderebbe “de facto” estremamente costoso per i produttori adeguare i loro prodotti a una così peculiare – ed ingiustificata – normativa, ostacolando così la introduzione di prodotti sul mercato italiano e/o l’esportazione di prodotti dal medesimo verso altri mercati.

Pertanto, la legittimità della norma in esame appare allo stato quanto meno dubbia sotto il profilo della legislazione UE in materia di concorrenza e di mercato.

Conclusioni

Appare evidente come, alla luce delle considerazioni che precedono, l’attuale formulazione della norma italiana dovrebbe essere auspicabilmente modificata per salvaguardare e conciliare sia il principio dello sviluppo tecnologico e del graduale passaggio alla trasmissione radio digitale, sia i diritti e interessi di consumatori, imprese e industria nazionali che per le ragioni pratiche, di prezzo,

tecnologiche sopra illustrate verrebbero illogicamente ed ingiustamente penalizzati. In particolare, appare opportuno:

(a) circoscrivere, come nelle legislazioni straniere, il campo di applicazione della norma agli apparecchi con funzione primaria di ricezione della radiodiffusione sonora dotati di display per la visualizzazione del nome dell’emittente e, al fine di dare agli operatori la possibilità di adeguarsi alla normativa e nel contempo consentire una potenziale maggiore diffusione dei servizi di trasmissione in radio digitale tra la popolazione, (b) prorogare di due anni le date di entrata in vigore di quanto disposto dal provvedimento. Tale riformulazione, fatta salva ogni considerazione sullo scenario normativo europeo, potrebbe temperare in modo equilibrato le esigenze di dare impulso allo sviluppo del segnale radio digitale senza mortificare inutilmente una parte importante di mercato. Andec non ha mancato di trasmettere queste indicazioni al Mise e si riserva di rappresentarle anche in sede legislativa .